



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Onere probatorio nel caso di restituzione di somme date a mutuo

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.

Segnalazione editoriale: Viola, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, 2021.

Tribunale Roma, sezione XVII, sentenza del 10.09.2021

...omissis...

jjj. conveniva in giudizio jjjchiedendo:

di condannare jjjjjal pagamento di Euro 42.000,00 quale residua somma non restituita del prestito di Euro 55.000,00, oltre gli interessi legali ed il maggior danno economico e morale accertato;

di condannare jjj al risarcimento del danno per aver indotto esso attore a prestare Euro 55.000,00 ad jjj abusando della sua qualità di psicoterapeuta e delle condizioni psichiche disagiate di esso attore, provocando l'aggravamento delle sue precarie condizioni di salute, con conseguenti danni economici e morali, liquidabili nell'importo di Euro 75.000,00 o nella diversa somma accertata.

A seguito del decesso della parte attrice, si costituivano in giudizio gli eredi jjj riportandosi alle conclusioni già avanzate in citazione.

hhhsi costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione, ex art.164 IV comma c.p.c., per indeterminatezza della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

fffff. si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, nonché la nullità della citazione, ex art.164 IV comma c.p.c., per indeterminatezza della domanda, e la carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in via subordinata, di accertare che esso convenuto era tenuto alla restituzione del solo importo di Euro 42.000,00, senza rivalutazione ed interessi, con conseguente rigetto di ogni ulteriore domanda risarcitoria.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte, assegnato il termine per svolgere la negoziazione assistita, espletato l'interrogatorio formale delle parti convenute ed espletato l'esame dei testi fffff. (moglie di ffff.), S.D.G., S.D.L..

Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione in quanto si ritiene che nell'atto introduttivo siano sufficientemente indicati i fatti posti a base della domanda ed i motivi della domanda restitutoria e risarcitoria.

Nel merito, va considerato preliminarmente che, per condivisibile e costante giurisprudenza della Suprema Corte, "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens -ammessa la ricezione- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur

riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova" (cfr., Cass., Sez. II, ordin. n.24328/2017; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. III, sent. n.6295/2013).

Nel caso di specie, va rilevato, innanzitutto, come è documentalmente provata, oltre ad essere incontestata, la dazione da parte di R.C. ad A.C. dell'importo di Euro 55.000,00; è, altresì, incontestata la restituzione di Euro 13.000,00.

Si rileva al riguardo come la parte convenuta A.C. abbia dedotto che il versamento di detto importo, a seguito di accordo intervenuto in tal senso tra le parti, consisteva in un investimento effettuato dalla parte attrice in relazione all'attività economica della società F.P. s.r.l..

In particolare, riguardava l'acquisto di una ingente partita di olio vegetale e l'investimento non era andato a buon fine in quanto la società che doveva fornire l'olio, incassato il prezzo (di Euro 250.000,00), non consegnava il prodotto.

Al riguardo, va innanzitutto, rilevato che tre dei quattro bonifici effettuati da fffff avevano come motivazione "finanziamento infruttifero" ed il quarto "investimento infruttifero".

Già da tale indicazione della causale si ritiene emergere come la somma consegnata da fff fosse stata versata a titolo di prestito.

Infatti, si parla espressamente di finanziamento infruttifero, cioè senza produzione di interessi, in tre bonifici, mentre per il quarto la parola investimento deve ritenersi usata in modo atecnico essendo di per sé un investimento produttivo di guadagni e, quindi, non "infruttifero".

Si rileva, poi, che la moglie del fffff, in sede di escussione testimoniale, ha riferito genericamente di un accordo tra le parti in relazione all'investimento in questione, ma non ha precisato quali sarebbero stati i termini dell'accordo e i proventi destinati al fffa seguito del successo dell'affare relativo all'acquisto di olio vegetale.

Inoltre, la sussistenza di un accordo in tal senso contrasta con la causale dei bonifici ove si parla di finanziamento ed investimento "infruttifero".

Riguardo, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si rileva come è documentalmente provato ed è incontestato che la somma fu versata da fffffe, da quest'ultimo, riversata sul conto della società, ciò a riprova che il rapporto era intercorso tra la parte attrice ed fffffin proprio e non nella sua qualità di amministratore della società.

A riprova della causale di finanziamento della dazione della somma in questione vi è anche l'avvenuta parziale restituzione a Rff dell'importo di Euro 13.000,00 a prescindere dall'andamento dell'investimento.

Si ritiene, quindi, provata la causale di prestito effettuata da fffffC., senza pattuizioni di interessi e la sussistenza attuale in un credito in favore del Cfff. di Euro 42.000,00.

Pertanto A.C. va condannato al pagamento, in favore degli eredi di Rffffdell'importo di Euro 42.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l'ammontare risulta sin dall'origine predeterminato) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.

Va rigettata l'ulteriore richiesta risarcitoria considerato che non vi è prova di ulteriori danni patrimoniali quale diretta conseguenza di detto inadempimento, nonché che il mero inadempimento contrattuale non costituisce astratta ipotesi di reato da giustificare la sussistenza di un danno morale, né è di per sé condotta tale da comportare un danno biologico.

In relazione alle dedotte responsabilità di Lfff, il quale avrebbe indotto Rffff a prestare Euro 55.000,00 al fratello Afff, abusando della sua qualità di psicoterapeuta e delle condizioni psichiche disagiate della predetta parte attrice, va osservato che dall'istruttoria orale e da quanto dedotto dallo stesso attore emerge che vi era un rapporto di amicizia fra i due e di assistenza psicologica.

In proposito, premesso che non sono state rese dichiarazioni confessorie sul punto dalle parti convenute in sede di interrogatorio, va rilevato che la teste Lff. (soggetto che era stato in terapia con il dottor fff) ricordava la presenza di Rffff nelle terapie di gruppo e che lo vedeva uscire dallo studio quando lei andava a fare terapia, mentre la teste fffL. (anch'essa paziente del dottor L.fff) riferiva che aveva visto Rff allo studio medico, ma come accompagnatore di altro paziente.

Riguardo alla vicenda del prestito la teste Lffff. aveva solo conoscenze de relato riferite dalla stessa parte Rffe, quindi, di nessun valore probatorio, mentre il Dfff., commercialista che aveva gestito le attività della societàffff. (società sul cui contofff. aveva versato la somma prestata dal Rff riferiva che, per quanto era a sua conoscenza, fffnon era a conoscenza dell' "investimento" relativo all'acquisto di olio vegetale.

Ciò detto, premesso che non risultano emersi in modo chiaro ed inequivoco gli esatti rapporti tra ff ed in particolare se prevalessse tra essi un rapporto di amicizia o vi fosse un reale rapporto dottore/paziente (al riguardo si evidenzia l'assenza di fatture attestanti pagamenti del Cfffper sedute psicologiche), va evidenziato che, comunque, non vi è prova che quest'ultimo abbia indotto il fff. ad effettuare il prestito abusando della sua posizione di medico psicologo (nulla emerge sul punto in modo certo anche dalla documentazione penale allegata).

Pertanto, mancando la prova della condotta attribuita a L.C. che avrebbe provocato i danni oggetto della relativa domanda risarcitoria, detta domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

condanna A.ffffl pagamento, in favore di fff., quali eredi di Rfff dell'importo di Euro 42.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta la residua domanda attorea;

condanna fff alla rifusione, in favore di fff., in solido, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 10.359,00, di cui Euro 9.600,00 per compensi ed Euro 759,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

condanna CfffC., in solido, alla rifusione, in favore di fff., delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 9.600,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

